

**CRISPI.** . . . come implorò quel permesso, poteva anche richiedere che la legge, fuori della quale egli già era per un ufficio sostenuto all'estero, fosse rimessa per lui in tutto il suo vigore.

*Voci.* La chiusura! la chiusura! (*Vivi rumori*)

**MUSOLINO.** (*Con impeto*) Si rispetti la libertà della parola!

**CRISPI.** Domando che si faccia rispettare il regolamento.

**BOGGIO.** (*Con vivacità*) Appunto domando la parola per un richiamo al regolamento.

Il regolamento dice che quando si concede la parola per un fatto personale non si deve rientrare in altre discussioni. Ora nessuno può credere che il deputato Crispi parli per un fatto personale.

**CRISPI.** Ed io sono nel fatto personale. La sua energia, signor Boggio, è fuori luogo.

Io diceva alla Camera cose che partono dalla mia coscienza.

**BOGGIO.** Tutti parliamo secondo ciò che ci detta la nostra coscienza.

**CRISPI.** Il signor Boggio mi lasci parlare, altrimenti egli darà il diritto agli altri di rispondere nella stessa maniera in casi simili.

Io non chiedeva altro se non che l'esecuzione della legge; e quindi concludo pregando la Camera di votare l'annullamento dell'elezione del signor Paternostro.

**RICCIARDI.** Io ho chiesto più volte di parlare. Io farò osservare che. . . .

**PRESIDENTE.** Ella non ha facoltà di parlare!

*Voci.* La chiusura! la chiusura! (*Agitazione*)

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la chiusura della discussione. (La discussione è chiusa.)

Ora metto ai voti le conclusioni del relatore del V ufficio, il quale propone la convalidazione dell'elezione del signor Paolo Paternostro a deputato del collegio di Comiso.

**BIXIO.** Io dichiaro di astenermi dal votare.

**PRESIDENTE.** Chi è di parere che si debba accogliere la conclusione testè accennata, sorga.

(La Camera approva.)

(*Movimento generale*)

**COPPINO,** relatore. Collegio di Pontremoli.

Questo collegio è diviso in quattro sezioni.

Gli elettori iscritti sono 343. Intervenero alla prima votazione 229.

Non essendovi stato il numero di voti voluto dalla legge, non si poté procedere alla proclamazione del deputato, e fu pubblicato il ballottaggio fra i due che avevano riportato maggior numero di suffragi, cioè il signor Giuliani dottore Antonio, che aveva ottenuto voti 153, e il signor Bellinotti Tommaso, il quale ne aveva riportati 32.

Al ballottaggio i votanti furono 188.

Di questi, 158 diedero il voto all'ingegnere Giuliani Antonio, 28 al signor Bellinotti Tommaso, e 2 furono annullati. L'ingegnere Antonio Giuliani fu proclamato deputato.

Ma all'ufficio fu presentata una protesta per ciò che nella sezione di Calice, colui che fu incaricato di portare i verbali non fu altrimenti il presidente, ma il segretario.

Tutti i membri di quest'ufficio, trovando diverse ragioni, o nella cattiva giornata, poichè nevicava, oppure nella malferma salute, come era il caso del presidente, commisero quest'ufficio ad un uomo di loro fiducia, e tale era appunto il segretario.

Vi fu un'altra irregolarità: il verbale primo, per cui si era costituito l'ufficio definitivo, non fu trasmesso, ed una nota venuta di poi faceva conoscere quello non essere stato creduto necessario dai membri dell'ufficio, i quali tutti si sotto-

scrivevano a siffatta dichiarazione. Inoltre irregolarità di questo genere erano già state presentate alla Camera, nè questa avea ravvisato in esse tanta forza da condurre l'annullamento dell'elezione.

Perchè si ripeta questo giudizio, farò osservare che nella sezione di Calice, dove avvennero le irregolarità, non ci poteva essere interesse di sorta a falsare la legge a favore del candidato, e poi dell'eletto; imperocchè, di tutti gli elettori che a quella sezione si presentarono, non uno ha dato il voto al signor Giuliani, e nello scrutinio di ballottaggio, nel quale si trattava di scegliere fra i candidati, il signor Giuliani non ebbe che due voti.

Or dunque in questa sezione le irregolarità poterono ben tornare a danno del signor Giuliani, non mai in suo favore; perciò il V ufficio vi proporrebbe tosto l'approvazione di questa elezione, se alcune altre considerazioni non dovessero prima esservi esposte.

L'ingegnere Antonio Giuliani è commissario delle strade ferrate in Toscana; inoltre è membro del Consiglio superiore d'arte.

Sorgono due questioni: l'ultima non è di difficile scioglimento, per i voti precedenti della Camera e per la considerazione che il Consiglio d'arte in Toscana corrisponde precisamente al Congresso permanente di ponti e strade, e dalla identità dei due Consigli sorgeva parità di diritti per i membri di ciascuno di quei due Consigli. Onde, se i membri del Congresso permanente di ponti e strade possono, per le eccezioni dell'articolo 97, essere eletti a deputati, questo medesimo si ha a concludere rispetto i membri del Consiglio superiore di arte.

Se l'ufficio trovava chiarissima questa quistione, ne vedeva sorgere un'altra, la quale sicuramente ha molto maggior gravità; una questione che già fu posta innanzi a questa Camera in un'altra Legislatura, la quale si pone innanzi ai collegi elettorali e innanzi ai candidati medesimi che furono eletti.

Quest'uomo, il quale, nella sua qualità di commissario delle strade ferrate di Toscana, non potrebbe essere in nessuna maniera ammesso in quelle categorie che portano la compatibilità dell'ufficio di deputato collo stipendio iscritto nel bilancio dello Stato, può forse sedere nella Camera, avvantaggiandosi della favorevole prescrizione, la quale eccettua una di quelle categorie, e a lui, membro del Consiglio superiore d'arte, non nuocerà lo stipendio a qualunque titolo lo riceva?

L'ufficio richiamò le ragioni, le quali, in altra Legislatura, condussero la Camera a pronunziare un voto favorevole; considerò gli argomenti di coloro che combattono l'ammissibilità delle opinioni approvate una volta, e i mali e i pericoli, i quali potrebbero derivare dall'interpretare la legge in questo senso, che l'impiego compreso in una delle eccezioni potesse correggere, anzi distruggere, qualunque incompatibilità prodotta dagli stipendi.

Ma per inconvenienti non si può ristare dall'applicazione della legge, e i pericoli sono maggiori quando in cotesta applicazione non si vogliano prendere norme che direttamente sono porte dallo spirito della legge e dalle ragioni che ne hanno dettate le prescrizioni.

Quindi era evidente che cotali principii direttivi si aveano a cercare in quell'articolo stesso, il quale governa tutta questa materia di esclusione e di ammissibilità pei pubblici funzionari.

Risponde a questo concetto l'argomento degli oppositori, i quali dicono che l'impiego compreso in una delle categorie più volte accennate passa sopra il cittadino, nè lascia traccia